

Il comma soprarichiamato prevede espressamente che: l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società, a condizione che sia rispettato il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività, inoltre, le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi di propria competenza come previsti dalla norma di riferimento, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Pertanto se, come pare di capire dalla lettura del quesito, l'attività di estetica si limita a semplici attività di manicure e pedicure estetico, non è necessaria la presenza di personale in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista".

Nel caso in cui le imprese costituite in forma di società esercitino l'attività di estetica congiuntamente a quella di acconciatore, in base all'art.9 della legge 1/1990, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Rimane la possibilità per l'impresa di nominare un direttore tecnico esterno alla compagine sociale in possesso dei requisiti previsti dalla L. 1/1990 al fine dello svolgimento dell'attività di estetica come previsto dalla normativa (non sarà una attività artigiana).

In questo caso se l'attività di estetista rimane secondaria rispetto a quella di acconciatore l'impresa mantiene la qualifica di artigiana.

Il Vice Presidente CRA
Carlo Peroni

Gg/rc

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0198136
del 09/09/2009

Mitt.: CNA BENESSERE & SANITÀ



All'attenzione della
Commissione Regionale per l'Artigianato
Viale Aldo Moro n. 44
40127 Bologna

Prot. 69DD/np

Bologna, 7 settembre 2009

Oggetto: parere su attività di acconciatura ed estetica

Si invia la presente per un parere con riferimento al caso di una SNC titolare di un salone di acconciatura che, volendo intraprendere anche le attività di estetica previste dalle norme vigenti per un salone di acconciatura, nominerebbe un direttore tecnico con diploma di estetica, avendo i soci titolo di acconciatori e non di estetica.

Tale ipotesi sarebbe coerente con la normativa vigente, oppure si rende necessario che il titolo di estetista sia in capo ad uno dei soci?

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Daniele Dondarini
Responsabile regionale
CNA Benessere e Sanità

ANNO NUMERO		INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5						
D:		Classif.	2368	630	290	50		

ANNO NUMERO SUB.			
Fasc.	09	01	

